

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO. Anno 2026

Indicazioni generali

Il contributo è finalizzato all'adeguamento delle competenze lavorative della persona con disabilità alle esigenze tecnico – organizzative e produttive richieste dall'azienda e per l'esercizio dei diritti civili e sociali del lavoratore.

I requisiti fondamentali per l'accesso alla misura sono i seguenti:

- Il contributo può essere richiesto da qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore, libero professionista anche per la propria attività di lavoratore autonomo). La presente misura è riconosciuta anche a soggetti pubblici;
- Il contributo è riconosciuto solo a rimborso di spese sostenute per:
 - lavoratori assunti con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) o determinato di almeno 6 mesi. In caso di lavoro part-time l'orario settimanale non deve essere inferiore a 15 ore;
 - collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, comma 1 D.Lgs 81/2015) con contratto di almeno 6 mesi;
 - lavoratori autonomi che esercitano la propria attività presso il datore di lavoro in modo non occasionale e in via continuativa;
 - tirocini promossi dai CPI ai sensi della L. 68/99 di almeno 6 mesi.

Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o per collaborazioni coordinate rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 81/2015. Nel caso il lavoratore sia assunto con contratto di somministrazione, il contributo è richiesto ed eventualmente concesso all'utilizzatore.

Non può essere richiesto un nuovo intervento per la medesima persona prima che siano trascorsi 12 mesi dal termine del primo intervento formativo, salvo formazione per assegnazioni ad altre mansioni per sopravvenuta impossibilità alla mansione precedente.

L'intervento formativo deve essere finalizzato ad adeguare le competenze dei lavoratori:

- in fase di inserimento (presentato entro 90 giorni dall'assunzione);
- quando il lavoratore viene adibito a svolgere in azienda compiti diversi da quelli precedentemente esercitati in via ordinaria;
- quando il lavoratore, pur continuando a svolgere i compiti assegnati, debba farlo con utilizzo di nuove apparecchiature.

L'intervento formativo deve essere:

- coerente con la mansione e con i fabbisogni aziendali;
- la formazione non deve essere di tipo generalista;
- non deve svolgersi in modalità e-learning.

Per modalità e-learning (non ammessa a contributo) si intende l'apprendimento attraverso una piattaforma di formazione in cui il lavoratore apprende in modo passivo senza interazione con una persona. Per modalità a distanza (ammessa a contributo) si intende l'apprendimento attraverso uno strumento informatico di video conferenza, in cui la persona interagisce in modo attivo con il docente.

La formazione finanziata potrà avvenire mediante:

- a) la partecipazione a corsi professionali;
- b) la realizzazione di progetti formativi svolti da soggetto esterno che potrà essere:
 - un ente accreditato alla formazione;
 - un docente;
 - un'azienda del settore
- c) la realizzazione di progetti formativi svolti da personale interno

- a) Partecipazione a corsi professionali:

La Regione rimborsa al datore di lavoro il costo sostenuto nel limite di € 5.000,00. Le ore di lavoro devono essere considerate ore di lavoro e soggette a retribuzione. Le attività devono svolgersi in orario di lavoro.

- b) Partecipazione a progetti formativi con soggetto esterno:

La Regione riconosce per ogni ora di formazione un rimborso forfettario di € 45,00 per un massimo di 100 ore. Il rimborso massimo complessivo sarà di euro 4.500,00. A eventuali progetti formativi che prevedono oltre 100 ore saranno riconosciuti al massimo € 4.500,00. Le attività devono svolgersi in orario di lavoro.

c) Partecipazione a progetti formativi svolti da personale interno:

La Regione riconosce per ogni ora di formazione un rimborso forfettario di € 45,00. A eventuali progetti formativi che prevedono oltre 100 ore saranno riconosciuti al massimo € 4.500,00. Le attività devono svolgersi in orario di lavoro. Il finanziamento regionale della formazione non può tradursi per l'azienda richiedente in un utile, per cui il richiedente dovrà rendicontare i costi sostenuti. Il costo totale della formazione equivale al costo per l'erogazione della formazione riconosciuto per il formatore a cui si aggiunge il costo per la partecipazione del lavoratore all'intervento (es: se il costo lordo orario del formatore è di euro 25,00 e il costo orario lordo del formato è di euro 13,00 il totale da rendicontare sarà di euro 38,00 all'ora e tale costo sarà riconosciuto). Nel caso risulti un costo superiore a € 45,00, saranno riconosciuti € 45,00/ora. In caso di formazione erogata da specialista nella riabilitazione il percorso formativo può prevedere una durata fino a 80 ore con riconoscimento di euro 62,50 ora sulla base di emissione di fattura.

Ai fini degli aiuti di stato, il contributo può essere concesso in de minimis o in esenzione. In caso sia scelto il regime di esenzione, per rispettare la normativa comunitaria (Reg. 651/2014) l'azienda (intesa come impresa unica) deve cofinanziare l'intervento con almeno il 30% del costo per le micro e piccole imprese e per il 40% per le imprese medie e grandi. Il contributo regionale pertanto non può essere superiore rispettivamente al 70% e al 60% del costo totale. Il cofinanziamento è dato dal costo del lavoratore che partecipa alla formazione.

Istruzioni sulla compilazione

La domanda deve essere completata in tutte le sue parti e inviata a mezzo pec all'indirizzo in calce (lavoro@pec.regione.veneto.it).

La marca da bollo va sempre apposta salvo nei casi di esenzione previsti per legge (es. onlus, pubbliche amministrazioni). Il lavoratore deve:

- possedere i requisiti per essere iscritto al collocamento mirato (art. 3 L68/99);
- essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche apprendistato) o a tempo determinato di almeno 6 mesi.
- l'orario di lavoro settimanale previsto nel contratto deve essere di almeno 15 ore.
- aver attivato un tirocinio con il CPI ai sensi della L.68/99 di almeno 6 mesi.

Se si tratta di domanda per intervento formativo di cui ai casi a) e b), è necessario indicare se il datore di lavoro può detrarre l'IVA: se sì, il contributo verrà calcolato sull'importo netto.

Per quanto riguarda la domanda per intervento formativo (nei casi a) b) e c)) per tirocinante, il contributo è concesso solamente in regime de minimis.

Si dovranno allegare i seguenti documenti:

- Documento di identità del sottoscrittore della domanda (se questa non è firmata digitalmente)
- Presentazione dell'azienda che eroga il corso (per intervento formativo affidato ad azienda esterna o ente formativo non accreditato).
- CV del docente (per intervento formativo affidato ad un docente professionista o per docente interno)
- Presentazione del corso/progetto formativo (deve essere indicato il motivo per il quale si è ritenuto opportuno effettuare l'intervento, i contenuti del corso/progetto formativo e le modalità di svolgimento dello stesso).
- Buste paga del lavoratore che eroga la formazione e busta paga del lavoratore a cui viene erogata la formazione (nel caso di intervento formativo con docente interno).